



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2858

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni
regolamentate

Indice

1. DDL S. 2858 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2858	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	10
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 04/07/2017 ..	11
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (pom.) del 05/07/2017 ..	17
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 339 (pom.) del 13/09/2017 ..	24

1. DDL S. 2858 - XVII Leg.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2858

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2858

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SACCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2017

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

Onorevoli Senatori. -- Nella Costituzione italiana la dignità è declinata sempre in un'accezione molto «concreta»: è la dignità dell'uomo collocato all'interno delle relazioni sociali dove esprime la propria personalità, esercita i suoi diritti ed adempie ai propri doveri: in particolare nell'articolo 36 della Costituzione se ne parla ancora in relazione alla retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia.

In Italia, vi sono decisori che sono repentinamente transitati dalle ideologie ostili al mercato ad una interpretazione sregolata dalla concorrenza. In questo contesto sono maturate le cosiddette «lenuolate» del ministro Bersani, primo atto di un percorso di deregolazione tariffaria, mentre non si voleva minimamente mettere in discussione odiosi e inefficienti monopoli come quelli del trasporto pubblico locale e di molte *utilities* rinvenienti dalle vecchie società municipalizzate, si identifica nelle professioni ordinistiche l'area dell'economia che deve urgentemente essere condotta alle presenti virtù di una competizione al ribasso. Si accettano, al più e successivamente, complessi parametri relativi ai costi essenziali delle prestazioni quali strumenti utili al magistrato per dirimere il contenzioso insorto tra professionisti e committenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Mentre molte tra le professioni ordinistiche sono alimentate dalla seconda scelta di un esercito di laureati disoccupati, si scatena una sfrenata concorrenza, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche, che conduce i soggetti più deboli come i *newcomers* ad accettare remunerazioni sottocosto con l'inevitabile dequalificazione delle prestazioni. Anche il professionista diventa sempre più spesso natura di soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, in un contesto segnato da una sensibile diminuzione dei redditi.

L'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il costo e la qualità delle prestazioni.

Il diritto alla difesa, la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, le cure odontoiatriche ad ogni età, l'assistenza infermieristica alla non autosufficienza, l'educazione alimentare, la vigile presenza nei collegi sindacali, la consulenza aziendale e del lavoro, l'assorbimento attuariale dei fattori di rischio, la prevenzione del dissesto idrogeologico, l'efficienza energetica delle abitazioni, la economicità delle opere pubbliche corrispondono a servizi professionali resi sempre più qualificati dall'oneroso impiego di tecnologie e dal continuo investimento nell'aggiornamento delle competenze. La terziarizzazione della nostra economia e la legittima pretesa di una vita migliore impongono *standard* più elevati. Ne

discende la necessità di una adeguata informazione al mercato circa i costi corrispondenti alle buone prestazioni.

Il presente disegno di legge si propone altresì di individuare il *dies a quo* a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da parte del professionista. Negli ultimi anni, il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione, è stato colmato seppure in termini non soddisfacenti dall'opinione giurisprudenziale in materia che si è distinta in due distinti filoni interpretativi.

In base ad un orientamento più rigoroso della giurisprudenza il termine di prescrizione decennale, decorrerebbe dal momento del compimento della prestazione professionale dalla quale discenderebbe il danno perché la responsabilità si collegherebbe nell'alveo del contratto. Un altro orientamento invece individua il termine per l'esercizio dell'azione in questione dal momento in cui il cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale, e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno e diventa percepibile. Tale ultimo orientamento, che sta divenendo prevalente, rischia tuttavia di dare luogo ad un'ipotesi di imprescrittibilità dell'azione di responsabilità posto che il committente della prestazione può avere conoscenza del danno anche decorso un periodo molto superiore a dieci anni. Questa situazione, tuttavia, si pone in palese contrasto con il principio di certezza del diritto ed è in grado anche di incidere negativamente sulla possibilità per i professionisti di procurarsi la copertura assicurativa per i danni così a lungo latenti.

Il presente disegno di legge stabilisce all'articolo 1 le finalità del provvedimento e, al secondo comma, stabilisce che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

Esso si propone, inoltre, di assumere all'articolo 2 per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso. Si tratta di norme definite dal Ministro vigilante che non possono essere qualificate come intese restrittive della concorrenza secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia ribadito anche di recente (Corte di giustizia, 8 dicembre 2016, cause riunite C-532/15 e C-538/15). Il comma 2 stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo. Ne deriva la nullità relativa delle clausole contrattuali difformi, in quanto può essere fatta valere solo dal professionista, considerato quale parte debole del contratto. Saprebbe però anche nullità parziale perché non travolge per intero il contratto d'opera professionale, bensì fa caducare solo le previsioni contrarie all'equo compenso (comma 3).

L'articolo 3 stabilisce il *dies a quo*, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all'ordine o collegio professionale.

L'articolo 4 constata che dal presente disegno di legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e definizione)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente.
2. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2.

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.
2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

Art. 3.

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2858
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

Titolo breve: *Equo compenso*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente N. 328 (pom.) 4 luglio 2017	(proposto ciclo di audizioni)
N. 329 (pom.) 5 luglio 2017	
11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione) N. 339 (pom.) 13 settembre 2017	Sui lavori della Commissione

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 328 (pom.) del 04/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017
328ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice **PARENTE** (PD), premettendo la necessità di tenere in considerazione la normativa europea sulla libera concorrenza e in particolare l'articolo 101 del TFUE, che vieta accordi e pratiche che pregiudichino il commercio tra gli Stati membri e restringano il gioco della concorrenza. A tale proposito, riporta pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione, che stabiliscono la legittimità di minimi tariffari inderogabili soprattutto per i liberi professionisti ordinistici. Ricorda altresì l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dal presidente Sacconi nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge recante misure in materia di lavoro autonomo (n. 2233-B) e accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti. La relatrice dà conto poi dell'articolo 1, che stabilisce le finalità del provvedimento e definisce compenso equo una

retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. L'articolo 2 stabilisce la nullità di ogni patto o clausola che determini un eccessivo squilibrio tra le parti (comma 1). Il comma 2 dello stesso articolo individua i parametri per misurare l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le caratteristiche del rapporto di lavoro indipendente. Ogni compenso inferiore ai parametri elencati dal comma 2 è da considerarsi iniquo. L'articolo 3 fissa i termini di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale a decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. L'articolo 4 prevede che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Da ultimo, la relatrice puntualizza che il disegno di legge prende in considerazione unicamente le professioni organizzate in ordini, albi e collegi, ritenendo necessario aprire un confronto, nel corso della discussione, anche sulle professioni non ordinistiche, per le quali non esistono parametri di determinazione dei compensi.

Il **PRESIDENTE** precisa che l'Unione europea fa ampio rinvio alla normativa degli Stati membri. Riporta segnalazioni di gare pubbliche di servizi a fronte di compensi irrisori, che violano gli stessi principi costituzionali in materia di retribuzione. Concorda sulla necessità di approfondire la riflessione sulle professioni non ordinistiche, proponendo, ad esempio, di conferire particolare forza giuridica a negoziazioni collettive fra professionisti non ordinistici, come avvenuto per gli agenti di commercio e i giornalisti.

Il senatore **ICHINO** (PD) ricorda i compiti di rappresentanza e tutela svolti dai consigli degli ordini professionali. Ritiene opportuno che in caso di fissazione di tariffe professionali in sede ministeriale debbano essere consultate le associazioni rappresentative degli utenti e delle imprese. Paventa che la fissazione generale di tariffe minime possa introdurre elementi di distorsione della concorrenza. Evidenzia la specificità di alcune attività professionali per le quali non è possibile quantificare a priori l'entità del compenso.

La senatrice **D'ADDA** (PD) chiede di porre particolare attenzione alla situazione dei docenti universitari a contratto.

Il **PRESIDENTE** ritiene necessario avviare un ciclo di audizioni prima di aprire la fase della discussione generale. Invita pertanto i Gruppi a presentare entro la mattina di martedì 11 luglio le rispettive proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il sottosegretario BOBBA, in riferimento alle richieste avanzate dalla Commissione nella precedente seduta, informa che l'ANPAL si raccorderà con le regioni e con i gestori dei fondi interpersonali per definire adeguati programmi di ricollocazione, che non possono qualificarsi come sussidi ai lavoratori o come aiuti alle imprese. Individua nelle regioni i soggetti che possono intervenire in modo più appropriato. I programmi di ricollocazione sono attualmente finanziati da risorse statali, ma non è escluso l'intervento di risorse europee.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) riporta informazioni sull'occupazione in Basilicata e lamenta l'assenza di politiche del Governo e lo stato di incertezza in cui versano molti lavoratori.

Il relatore [PAGANO](#) (*AP-CpE-NCD*) propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) dà conto di uno schema di parere di segno contrario, allegato al resoconto.

Il senatore [ANGIONI](#) (*PD*), premesso che concorda con la proposta di parere favorevole del relatore, chiede al Sottosegretario maggiori puntualizzazioni sui programmi di ricollocazione cui ha testé fatto riferimento. In particolare è interessato a conoscere i piani di intervento dell'ANPAL, in raccordo con le regioni e i fondi interprofessionali, e a evidenziare le differenze fra programmi di ricollocazione e forme di sussidio ai lavoratori o di aiuto alle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FAVERO](#) (*PD*), illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2719, che mira a prevenire il fenomeno della "vittimizzazione secondaria", recando disposizioni volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici. Si sofferma anzitutto sull'articolo 6, che riconosce agli orfani la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999. Passa ad illustrare l'articolo 7, che esclude dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta i familiari superstiti che siano stati condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. La disposizione riconosce poi ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti la pensione di reversibilità o indiretta. L'articolo 8 detta norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici, mentre l'articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli di genitori vittime di uxoricidio.

La relatrice quindi passa ad illustrare l'articolo 11, che individua il Fondo per la copertura degli

interventi in favore degli orfani per crimini domestici; tali interventi comprendono l'erogazione di borse di studio, attività di formazione e di sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa. Dà poi conto dell'articolo 12, che inserisce un'ulteriore disposizione nel decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla violenza di genere, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica.

Conclude sottolineando che si tratta di un provvedimento molto atteso dall'opinione pubblica.

Il presidente [SACCONI](#), pur comprendendo le particolari problematiche affrontate dal disegno di legge in esame, esprime la propria perplessità rispetto alla possibilità di inserire i figli di vittime di crimini domestici nelle quote di riserva nelle assunzioni. Tale proposta, se accolta, introdurrebbe una disparità di trattamento con i familiari di vittime di altri delitti, come i caduti nell'adempimento del proprio dovere. Invita pertanto a una riflessione approfondita in materia.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD) concorda con le sollecitazioni del presidente ad approfondire il tema delle quote di riserva nelle assunzioni. Segnala infine la necessità di estendere al ventiseiesimo anno di età le misure previdenziali a sostegno degli orfani di crimini domestici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE ([n.COM \(2017\) 262 definitivo](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [D'ADDA](#) (PD), nell'introdurre il provvedimento, si sofferma sulle fasi che hanno portato alla formazione di un corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni per dare un contributo significativo alla società. Dà conto altresì delle criticità che il settore delle attività solidaristiche ha incontrato recentemente, soprattutto per la difficoltà nel riuscire a coinvolgere giovani in attività di volontariato.

Dopo aver ricordato le azioni già in campo a livello comunitario nel settore solidaristico, la relatrice fa presente che le iniziative del corpo europeo di solidarietà saranno complementari a una varietà di politiche e programmi dell'UE. La proposta di regolamento in esame permette ai partecipanti, di età compresa tra 17 e 30 anni, di svolgere attività di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro. La dotazione finanziaria indicata può coprire anche le spese per attività di preparazione e monitoraggio necessarie alla gestione del corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi. In ciascun Paese partecipante al corpo europeo di solidarietà saranno istituite agenzie nazionali per la gestione delle azioni del corpo stesso. Infine, la relatrice ricorda che la proposta è in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che sono altresì rispettate le norme del TFUE in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi ([n. COM \(2017\) 277 definitivo](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) fa presente che la proposta rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada, al fine di migliorare l'applicazione di alcune norme relative ai periodi di guida e di riposo e di stabilire i criteri settoriali per il distacco dei lavoratori nel settore. Contribuisce inoltre alle priorità della Commissione europea per creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti.

Passando all'esame del testo, la relatrice segnala gli articoli, di particolare interesse per la Commissione, che modificano il Regolamento (CE) n. 561/2006: in particolare, l'articolo 6, che armonizza le pratiche di registrazione delle "altre mansioni" diverse dalla guida e i "periodi di disponibilità", e l'articolo 7, che chiarisce i periodi di interruzione alla guida del veicolo da parte di un altro conducente.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce le prescrizioni relative al riposo settimanale e le adatta alle necessità del settore e all'effettiva organizzazione degli orari di trasporto, in particolare rispetto alle operazioni di trasporto a lunga distanza, e prevede norme per i veicoli trasportati da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e quelle riguardanti le circostanze impreviste.

Da ultimo, rileva che l'articolo 15 obbliga gli Stati membri ad informare la Commissione sulle regole nazionali applicabili ai conducenti di autobus, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento. Rileva infine che sono rispettati i parametri di sussidiarietà e di proporzionalità previsti dal TFUE.

La senatrice [EUCKSIA](#) (*FL (Id-PL, PLI)*) solleva perplessità sulle misure proposte in materia di riposi e tempi di percorrenza, ritenendo utile che siano considerati gli eventuali contributi pervenuti durante le audizioni in corso nella Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Nunzia CATALFO, Sara PAGLINI E

PUGLIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (AS 2860);
premessi che:
il decreto-legge in esame riguarda disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno e
segue il decreto-legge n. 243 del 2016 per l'aumento degli incentivi agli investimenti industriali,
risalente al dicembre dello scorso anno;
considerato che:
al di là delle apparenze e delle petizioni di principio le misure previste dal decreto in esame appaiono o
chiaramente insufficienti, vista anche la quantità di risorse destinate alla loro attuazione, o talvolta
meri aggiustamenti di misure già in vigore, presentate come innovazioni;
in riferimento all'articolo 11, che reca interventi per il contrasto della povertà educativa minorile e
della dispersione scolastica nel Mezzogiorno, si rileva il rischio, già più volte evidenziato, sia in
occasione del dibattito parlamentare sulla legge di bilancio per il 2016 sia in occasione del dibattito
sulla legge delega per il riordino del terzo settore, che si demandi ad enti del terzo settore o imprese
sociali l'assolvimento di compiti che dovrebbero invece essere svolti dalle strutture pubbliche, peraltro
deviando a tal fine fondi che dovrebbero essere destinati prevalentemente agli istituti scolastici;
in riferimento all'articolo 10 si deve rilevare la palese insufficienza della dotazione finanziaria dello
stanziamento ivi previsto. Appare peraltro sempre più evidente come la scelta di sopprimere i benefici
previsti dalla legge si sia rivelata tragicamente errata facendo venire meno uno strumento di sostegno
concreto ed efficace nel contrasto alla disoccupazione di lungo periodo nelle regioni del Mezzogiorno
d'Italia;
esprime parere contrario.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 329 (pom.) del 05/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017
329ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [SACCONI](#) annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-03578, il sottosegretario BOBBA evidenzia che la società cooperativa Il Giglio dal 2015 fino allo scorso mese di gennaio ha svolto presso lo stabilimento di Carisio della società Sacal lavori di pulizia industriale e facchinaggio, occupando 19 lavoratori, e lavori di pulizie civili, occupando 2 lavoratrici. Nell'autunno del 2016, quando la società Sacal ha disdetto gli appalti relativi alle pulizie industriali e alla movimentazione merci in magazzino, la cooperativa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 21 lavoratori. Dal novembre 2016, la cooperativa ha versato ai lavoratori solo parte delle retribuzioni loro spettanti e dei contributi, assumendo il mancato saldo delle fatture. Dalla seconda metà di gennaio, la cooperativa Eurotrend è subentrata negli appalti prima gestiti dalla cooperativa Il Giglio, assumendo circa dieci dei lavoratori licenziati.

Il Sottosegretario assicura che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Biella-Vercelli condurrà uno specifico intervento ispettivo al fine di predisporre gli eventuali provvedimenti di diffida a favore dei lavoratori e di individuare eventuali obbligati in solido. Precisa poi che lo scorso 20 marzo gli uffici del Ministero del lavoro hanno autorizzato il trattamento di integrazione salariale, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, nei confronti di 110 lavoratori della società Sacal relativamente al periodo febbraio-settembre 2017.

Per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisa che tale attività viene svolta prioritariamente dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio. Solo in alcune attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, questa vigilanza può essere esercitata anche dagli uffici periferici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Informa altresì che il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) ha dato conto alla Procura di Vercelli dello svolgimento degli accertamenti di propria competenza, senza però adottare provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne l'applicazione della legislazione in materia ambientale e sanitaria, il Ministero dell'ambiente ha precisato che l'impianto della società Sacal è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Relativamente alle problematiche di bonifica, l'assessorato all'Ambiente della regione Piemonte ha comunicato che sussiste una situazione di contaminazione dell'area, inserita già dall'anno 2000 nell'anagrafe regionale dei siti contaminati. La Regione ha anche precisato che, in base alla normativa regionale, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica è del comune di Carisio. Dall'anagrafe regionale dei siti contaminati risulta in corso un procedimento di bonifica con messa in sicurezza permanente (MISP).

Nel 2007 la Sacal risulta aver richiesto l'ampliamento della vasca di conferimento dei materiali provenienti dalla bonifica, proponendo un progetto di ampliamento, già autorizzato dal comune di Carisio nel dicembre 2008. A seguito di indagine ambientale da parte dell'Arpa è stata confermata la presenza di contaminazione anche nella falda acquifera. Pertanto, la Sacal ha proceduto alla messa in sicurezza d'emergenza a seguito di un'ordinanza adottata dalla Provincia. Sulla base di ulteriori campionamenti del terreno, effettuati dall'Arpa nel 2014 e nel 2015, la Provincia ha ordinato alla società di procedere alla bonifica delle zone interessate; contro tale ordinanza, Sacal ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lo scorso 16 febbraio, su iniziativa del comune di Carisio, si è svolta una conferenza di servizi dedicata al piano di caratterizzazione ambientale preliminare delle aree esterne dello stabilimento Sacal, in esito alla quale sono stati richiesti ulteriori campionamenti. Il 18 aprile, Sacal ha trasmesso la revisione del piano di caratterizzazione ambientale preliminare per le aree esterne allo stabilimento produttivo, per l'esame del quale il Comune deve ora procedere alla convocazione di una apposita conferenza dei servizi. La regione Piemonte ha, inoltre, reso noto che recentemente la Sacal ha trasmesso la documentazione relativa al piano di monitoraggio del gas proveniente dalla messa in sicurezza preesistente, nonché una relazione tecnica di aggiornamento contenente gli esiti dei monitoraggi delle acque di falda. Su tale documentazione la provincia di Vercelli ha chiesto un parere

all'Arpa.

Lo scorso 3 luglio l'Arpa ha trasmesso agli enti locali territorialmente competenti una relazione tecnica sul monitoraggio delle deposizioni atmosferiche per il 2016, dove si evidenzia che, per quanto riguarda le deposizioni atmosferiche, non esistono limiti di riferimento nella normativa nazionale ed europea. Per valutare, quindi, l'entità dei valori riscontrati si può fare riferimento ai valori guida che alcuni Stati hanno proposto per le deposizioni atmosferiche.

L'assessorato alla sanità della regione Piemonte ha costituito nel 2008 un tavolo di coordinamento regionale per la valutazione dei dati di monitoraggio ambientale e sanitario nella zona di Carisio. Al momento, i primi elementi certi riguardano la presenza di sostanze microinquinanti provenienti dall'attività lavorativa di fusione dell'alluminio. I primi controlli dell'ASL su alimenti destinati all'autoconsumo in aziende limitrofe hanno evidenziato livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge. È stata pertanto depositata notizia di reato presso la Procura di Vercelli ed adottata ordinanza di divieto di consumo di prodotti di origine animale e sono stati conseguentemente avviati due procedimenti penali, uno dei quali si è concluso con una condanna in primo grado. I controlli svolti su produzioni locali di riso e sulle poche aziende zootecniche operanti nell'area, ritenuta potenzialmente a rischio, non hanno fornito riscontri sfavorevoli.

Conclusivamente, il Sottosegretario assicura che i competenti servizi dell'ASL continueranno a monitorare la presenza di microinquinanti e a segnalare eventuali irregolarità.

La senatrice [FAVERO](#) (PD), pur dichiarandosi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, lamenta la grave sottovalutazione per quanto avvenuto nel corso degli anni, sottolineando che la situazione emersa richiede un'azione coordinata di tutti i soggetti competenti. Con riguardo alle vicende occupazionali, afferma che la cooperativa Il Giglio non ha ancora fornito il Documento unico di regolarità contabile e rimarca come le somme corrisposte ai lavoratori non siano ancora sufficienti. Chiede al Governo di vigilare sull'azione dei soggetti istituzionali interessati.

Il presidente [SACCONI](#) dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere alle richieste avanzate dal senatore Angioni nella seduta di ieri, sottolinea che i programmi di ricollocazione sono attuati secondo modalità differenti in base alle specificità territoriali e alla platea delle aziende in crisi. Sono possibili, ad esempio, attività di formazione e di accompagnamento finalizzate alla ricollocazione e all'inserimento lavorativo. Fa riferimento anche all'assegno di ricollocazione, oggetto di una sperimentazione ad hoc nella regione

Abruzzo, in cui le misure adottate sono rapportate a puntuali esigenze territoriali. Richiama la funzione dei fondi interprofessionali, nonché la specificità delle politiche attive del lavoro e la contestuale importanza di misure di sostegno al reddito. L'ANPAL dovrà verificare il reale impatto di tali politiche sull'occupazione. Infine, con riferimento alla situazione occupazionale della Basilicata, richiamata dal senatore Barozzino nella seduta di ieri, dichiara che al Ministero non risultano criticità particolari in tale area.

Il relatore [PAGANO](#) (AP-CpE-NCD), alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, avanza una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), pur apprezzando alcuni punti sollevati nella discussione, interviene per una dichiarazione di voto contrario, in quanto il provvedimento in fase di conversione non interviene a ridurre il divario tra nord e sud del Paese. Conferma le proprie preoccupazioni sui lavoratori del Mezzogiorno privi di occupazione e non protetti da specifici ammortizzatori sociali. Si sofferma sulla situazione dell'ILVA e sollecita interventi più incisivi, in grado di soddisfare le esigenze di rilancio del Mezzogiorno.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S), pur condividendo le osservazioni introdotte dal relatore nella proposta di parere, ritiene insufficienti le misure presenti nel provvedimento in conversione e annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Risulta conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere alternativo, presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle e allegata al resoconto della seduta di ieri.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunte alcune proposte di audizione e sollecita i Gruppi a integrarle, come convenuto nella precedente seduta, entro la mattina di martedì 11 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada ([n. COM \(2017\) 278 definitivo](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [SPILABOTTE](#) (PD), dopo aver ricordato le principali norme applicabili ai trasporti su strada a livello comunitario, fa presente che queste ultime non affrontano in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza a causa di carenze nel quadro giuridico. La proposta in esame mira a garantire un adeguato equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori. Essa, inoltre, rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce a due delle priorità della Commissione, ossia creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti allo scopo di favorire l'occupazione e la crescita.

Passando all'esame del provvedimento, la relatrice fa presente che vengono apportate un numero limitato di modifiche alle direttive 2006/22/CE, 96/71/CE e 2014/67/UE. In particolare, le modifiche alla direttiva 2006/22/CE, di cui all'articolo 1, riguardano principalmente i controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, l'ampliamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, il miglioramento dell'efficacia dei sistemi nazionali di classificazione del rischio, la definizione di un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di lavoro diversi dai periodi di guida.

In merito, infine, alle modifiche delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, di cui all'articolo 2, segnala le tariffe minime salariali e le ferie retribuite che riguardano i lavoratori del settore del trasporto su strada, distaccati presso un altro Stato membro, nonché il metodo di calcolo di tali periodi di distacco.

La senatrice [GATTI](#) (Art.1-MDP) domanda quale sia la normativa nazionale applicabile ai lavoratori interessati.

La senatrice [BENCINI](#) (Misto-Idv) segnala che l'atto in esame e l'atto comunitario COM (2017) 277 definitivo, del quale è relatrice, mirano entrambi all'armonizzazione delle normative nazionali nel settore del trasporto.

La relatrice [SPILABOTTE](#) (PD) ribadisce che l'atto da lei testé illustrato è volto ad assicurare adeguate tutele ai lavoratori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** preannuncia che nella prossima seduta la Commissione potrà disporre della documentazione relativa alle quote protette del collocamento obbligatorio e potrà dunque completare le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **D'ADDA** (PD) anticipa la presentazione di una proposta di parere favorevole. Manifesta tuttavia perplessità sulla disciplina europea del volontariato, nell'opinione che essa richieda un differente approccio culturale. In particolare, evidenzia criticità nella configurazione di attività di volontariato che in parte possono essere retribuite o indirizzate verso l'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **BERGER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sollecita la calendarizzazione di un

sopralluogo nell'area del modenese, presso alcune imprese che possono essere oggetto di interesse relativamente all'affare assegnato n. 974 (impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale).

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per organizzare sopralluoghi e visite utili alla tempestiva conclusione dell'affare assegnato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni. In primo luogo si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di includere le professioni tra le attività beneficiarie delle provvidenze ivi previste all'articolo 1, affinché i giovani professionisti possano essere sostenuti nei costi di avvio delle loro attività. Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire misure di sostegno ai contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di un titolo di studio e di ricerca.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 339 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
339ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE MISSIONI E DELLE AUDIZIONI

Il presidente **[SACCONI](#)** annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), raccolta durante la missione svolta nell'area di Catania il 5 e 6 settembre e quella consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, nonché nelle giornate del 2 agosto e del 12 settembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice **FAVERO (PD)** dà conto di una proposta di parere favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, e precisa che in base alla legge n. 219 del 2012 il termine filiazione nel nostro ordinamento è sostituito dal termine figlio.

La senatrice **GATTI (Art. I-MDP)** solleva perplessità relativamente al secondo rilievo della proposta di parere, ritenendo ultroneo il riferimento alla legislazione vigente. Considera il disegno di legge n. 2719 altamente meritorio, in quanto fa fronte a un dramma che sta emergendo sempre più negli ultimi anni. Informa, a tale proposito, che il proprio Gruppo presenterà nella Commissione di merito una serie di emendamenti volti a contrastare efficacemente i fenomeni di violenza all'interno del nucleo familiare. Tuttavia annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Il presidente **SACCONI** precisa che lo schema di parere deve prendere in considerazione la specificità della condizione dell'orfano per crimini domestici. Considerato il quadro normativo vigente, la fattispecie di orfano per crimini domestici può darsi solo nel caso in cui autore e vittima dell'omicidio siano entrambi i genitori, biologici o adottivi. Aggiunge che il Parlamento ha già dato recentemente una definizione di genitorialità, consolidando la disciplina vigente.

La senatrice **CATALEO (M5S)** invita a considerare prioritariamente il dramma del bambino, a prescindere dalla sua condizione di figlio di uno o di entrambi i genitori.

La senatrice **BENCINI (Misto-Idv)**, concordando con la senatrice Catalfo, sollecita l'approvazione di adeguate forme di protezione degli orfani per crimini domestici.

Il senatore **LEPRI (PD)** si sofferma sulle aggravanti, previste dal disegno di legge n. 2719, nel caso in cui il reato di omicidio si consumi all'interno del matrimonio o di altre forme di convivenza.

La senatrice **GATTI (Art. I-MDP)** insiste sulla necessità di interventi di sostegno, senza i limiti riportati nella proposta di parere.

Il presidente **SACCONI** ribadisce l'assoluta eccezionalità del caso in cui i genitori siano vittima e autore di omicidio.

La senatrice **D'ADDA (PD)** sottolinea che la perdita di un genitore per mano dell'altro genera conseguenze uniche nella personalità dell'orfano.

Il senatore **SERAFINI (FI-PdL XVII)** invita a prendere in considerazione anche l'ipotesi limite in cui, all'interno di un conflitto familiare, rimangano uccisi entrambi i genitori.

Il senatore **DIVINA (LN-Aut)** evidenzia gli aspetti di contraddittorietà presenti nel disegno di legge all'esame della Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SACCONI](#) informa che si è concluso il ciclo di audizioni relativo all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale). Sarà inviata ai componenti della Commissione una bozza di documento su cui auspica un ampio consenso, al fine anche di dare opportune indicazioni alla discussione sul disegno di legge di stabilità.

Dà conto delle proposte di audizioni pervenute dai rappresentanti dei Gruppi relativamente al disegno di legge n. 2858 (equo compenso) e riporta l'elenco dei soggetti che saranno convocati in audizione. Informa altresì che alla Camera dei deputati è stato presentato il progetto di legge n. 4631 di iniziativa del Governo. Tale disegno di legge reca norme nel settore delle professioni legali e quindi ha un contenuto speciale che non incide sulla disciplina generale del disegno di legge n. 2858.

La senatrice [GATTI](#) (*Art. I-MDP*) propone che siano richiesti chiarimenti all'ISTAT su una serie di figure professionali, individuabili da apposito codice ATECO.

Il presidente [SACCONI](#) puntualizza la differenza fra le professioni ordinistiche, per le quali si hanno criteri per quantificare un compenso equo, e le altre professioni che mancano di tali parametri. Per queste figure professionali, la discussione sul disegno di legge n. 2858 sarà l'occasione per verificare se l'intervento legislativo fornisce una disciplina esaustiva o se è necessario, invece, ricorrere alla contrattazione collettiva.

Ritiene infine urgente riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 in tema di istituzione della figura del *caregiver* familiare, tenuto conto anche che nelle prossime settimane inizierà al Senato la sessione di bilancio. Considera prioritario definire la figura del *caregiver*. Saranno individuati successivamente gli stanziamenti da riservare alla contribuzione figurativa per chi si dedica a lavori di cura e di assistenza di familiari. Auspica, da ultimo, che il relatore possa presentare tempestivamente un testo base su cui svolgere la discussione.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con i seguenti rilievi. Innanzitutto, pur comprendendo le ragioni alla base della disposizione di cui all'articolo 6, si esprimono perplessità in ordine a soluzioni specifiche, che non tengano conto del contesto normativo generale riguardante il collocamento obbligatorio. In via generale, si evidenzia che lo *status* di orfano prevede una condizione di figlio, come solo previsto dalle vigenti leggi.

